



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER: AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DON DIANA IN VIA DE AMICIS CIG:9450585574 CUP:C81B21006200005

SEDUTA RISERVATA DEL 20/03/2023 ore 8:10

Il giorno VENTI del mese di MARZO duemilaventitre, alle ore 8:10 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe, si sono riuniti l'ing. Vincenzo CENNAME in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, l'ing. Giuseppe LAGRAVANESE e l'arch. Raffaele VELLA, quali dipendenti assegnati al settore tecnico e membri della commissione di gara di cui l'oggetto, gli stessi in seduta riservata, procedono alla verifica delle giustifiche richieste agli operatori economici la cui offerta è risultata anomala.

Premesso

che l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede: "qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori al quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara";

che il RUP per la verifica di cui sopra ha deciso di avvalersi del supporto della Commissione di gara;

che a seguito di procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, il Concorrente RTP Mandataria Cervarolo Giuseppe, è risultato il concorrente con il miglior punteggio (94,87/100) avendo ottenuto i seguenti punteggi: 69,87/75 per l'offerta tecnica, 5/5 per l'offerta tempo e 20/20 per l'offerta economica.

che la Commissione di gara nella seduta pubblica del 23/03/2023 ha giudicato anomale le offerte presentate dagli operatori economici classificatisi nelle prime tre posizioni, risultando i punteggi ottenuti superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi relati ai criteri di natura qualitativa e quantitativa;

che il RUP, con lettera via PEC prot. 5422 del 27/02/2023 ha richiesto le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016 ai seguenti operatori economici:

- RTP: Cervarolo Giuseppe (1° classificato);
- RTP: SCIA architettura&ingegneria (2° classificato);
- RTP: Teknaproject srl (3° classificato)

che alla suddetta richiesta gli operatori economici hanno dato riscontro:

- RTP: Cervarolo Giuseppe con giustificativi assunti al protocollo comunale n. 6469 del 08/03/2023;
- RTP: SCIA architettura&ingegneria con giustificativi assunti al protocollo comunale n. 6618 del 09/03/2023;
- RTP: Teknaproject srl con nota assunta al protocollo comunale n. 6197 del 06/03/2023;

che il RTP: Teknaproject srl, nella nota prot. 6197 del 06/03/2023, osserva che per la parte economica la propria offerta ha ottenuto un punteggio inferiore ai 4/5 del punteggio massimo relativo al prezzo, per cui non risulta anomala ai sensi l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

che anche nel caso dell'offerta del RTP: SCIA architettura&ingegneria il punteggio ottenuto sulla base del prezzo offerto è inferiore ai 4/5 del punteggio massimo.

Considerato quanto sopra, si da atto che in base all'art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016, la congruità delle offerte va valuta solo nei confronti del RTP Cervarolo Giuseppe primo classificato, pertanto, la Commissione prima di procedere alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala presentata da tale concorrente rileva che:

1. il D.lgs 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
2. Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
3. Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
5. la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
6. il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);
7. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e



Comune di Casal di Principe

Provincia di Caserta

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Tutto quanto sopra premesso, analizzata la documentazione trasmessa dal summenzionato operatore economico e dopo attento lavoro di valutazione, si ritiene l'offerta complessivamente seria, attendibile e congrua in quanto:

- le giustificazioni presentate sono esaustive per il servizio da svolgere come individuato dai documenti gara;
- dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta.;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazione, alle giustificazioni presentate dal professionista.

Pertanto, la Commissione ritiene che le giustificazioni presentate dal RTP Cervarolo Giuseppe, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata con il ribasso del 53,00% sull'importo del servizio posto a base di gara e la riduzione dei tempi per l'esecuzione del servizio pari al 20%, collocandola entro parametri di realistica credibilità.

Alla luce di quanto sopra si ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta da ritenersi nel complesso congrua ed attendibile.

La Commissione chiude la seduta alle ore 9:20 e trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini degli adempimenti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Vincenzo CENNAME

F.to Ing. Giuseppe LAGRAVANESE

F.to Arch. Raffaele Vella